

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE n. 1195 del 25 giugno 2012

Contributo regionale “Buono-Suola”. Criteri e modalità di concessione (Bando). Anno scolastico-formativo 2012-2013. (CR n. 33 del 7/05/2012 - L.R. 19/01/2001, n. 1).
[Istruzione scolastica]

Note per la trasparenza:

viene approvato il nuovo Bando per l'assegnazione del contributo regionale “Buono-Scuola” relativo all'anno scolastico-formativo 2012-2013.

Il contributo è diretto alla copertura parziale delle spese che le famiglie sostengono per l'iscrizione e frequenza, nonché per l'attività didattica di sostegno, per gli studenti residenti nel territorio regionale.

L'Assessore Elena Donazzan riferisce quanto segue.

La L.R. n. 1/2001 prevede un contributo regionale (c.d. Buono-Scuola), per concorrere nelle spese che le famiglie del Veneto sostengono per l'iscrizione e la frequenza, nonché per l'insegnante di sostegno, per gli studenti residenti nel territorio regionale e frequentanti le Istituzioni primarie e secondarie di primo e di secondo grado del sistema di istruzione e formazione.

Per quanto riguarda la tipologia delle Istituzioni, in base all'articolo 3, comma 1, della L.R. 1/2001, e dell'art.1, comma 3, del D.Lgs. 15/04/2005, n. 76, il contributo è destinato, innanzitutto, alle famiglie degli studenti residenti nel territorio regionale e frequentanti le Istituzioni scolastiche statali e paritarie (private e degli enti locali), nell'adempimento del diritto-dovere di istruzione e formazione e dell'obbligo di istruzione.

Inoltre, in base all'articolo 3, comma 2, della L.R. 1/2001 ed ai principi di uguaglianza di trattamento di casi simili (art. 3 Cost.) e di garanzia del diritto allo studio (art. 34 Cost.), il contributo può essere concesso anche alle famiglie degli studenti - sempre residenti nel territorio regionale - frequentanti Istituzioni scolastiche non paritarie, primarie e secondarie di primo e di secondo grado, incluse nell'Albo regionale delle “scuole non paritarie” (D.M. 29/11/2007 n. 263), in quanto atte a garantire l'adempimento del diritto-dovere di istruzione e formazione e dell'obbligo di istruzione.

Per la scuola primaria, si ricorda che ad essa possono iscriversi anche le bambine ed i bambini che compiono i sei anni di età entro il 30/04/2013 (articolo 2, comma 1, lett. f), della L. 28/03/2003, n. 53 - articolo 4, comma 2 del D.P.R. 20/03/2009, n. 89).

In riferimento al secondo ciclo del sistema di istruzione e formazione, considerato che i 3 anni delle Istituzioni formative accreditate dalla Regione del Veneto che svolgono i percorsi sperimentali di istruzione e formazione professionale di cui all'accordo in sede di Conferenza Unificata del 19/06/2003 ed al D.Lgs. 17/10/2005, n. 226, sono stati trattati in modo uguale agli Istituti scolastici secondari di secondo grado, sia sotto il profilo dell'attuazione del diritto-dovere all'istruzione e formazione (articolo 1, comma 3, e articolo 6, comma 5, D.Lgs. 15/04/2005, n. 76 - articolo 28, comma 1, del D.Lgs. 17/10/2005, n. 226) e dell'adempimento dell'obbligo di istruzione (articolo 1, comma 622, della L. 27/12/2006, n. 296), sia sotto il profilo della gratuità dell'iscrizione e della frequenza (articolo 6, comma 1, del D.Lgs. 76/2005 - articolo 28, comma 1, del D.Lgs. 226/2005), con interpretazione costituzionalmente adeguatrice al principio fondamentale di parità di trattamento di situazioni simili (articolo 3 Cost.), si ritiene che il contributo possa essere concesso anche alle famiglie degli studenti - sempre residenti nel Veneto - frequentanti i 3 anni citati, perché sono quelli ricompresi, a decorrere dall'anno 2006-2007, nell'attuazione del diritto-dovere all'istruzione e formazione e dell'obbligo di istruzione.

In relazione agli studenti disabili, si è riscontrato un particolare problema nel trattamento ad essi riservato da parte di alcune Istituzioni scolastiche statali, paritarie e non paritarie (primarie autorizzate o parificate, e secondarie di primo e secondo grado legalmente riconosciute o pareggiate, non ancora incluse nell'Albo regionale delle “scuole non paritarie”; primarie e secondarie di primo e di secondo grado già incluse nell'Albo regionale delle “scuole non paritarie”).

Proprio in tale segmento sono state rappresentate delle situazioni anomale.

Infatti, si è verificato che alcuni studenti disabili (anche maggiorenni), o non sono stati accettati dalle suddette Istituzioni, oppure, anche se accettati, le tecniche di sostegno e di didattica impiegate non si sono rivelate idonee alla specifica tipologia di diversa abilità.

Tale situazione ha costretto alcuni genitori a cercare, sul territorio, opportunità scolastiche e formative diverse.

È stato così possibile, a seguito di frequenza presso altre Istituzioni, conseguire risultati positivi (adeguatamente e regolarmente certificati).

In ragione di ciò, considerata la particolare ed oggettiva situazione di tali studenti e limitatamente ad essi, appare opportuno riconoscere il beneficio in questione anche a loro, qualunque sia il tipo di Istituzione frequentata, qualora ricorrano tutte le condizioni di seguito elencate:

- a) studente disabile ai sensi dell'articolo 3 della L. 05/02/1992, n. 104;
- b) insuccesso scolastico, fino all'anno 2010-2011, certificabile da parte di Istituzioni scolastiche statali, paritarie (private e degli enti locali) o non paritarie (primarie autorizzate o parificate, e secondarie di primo e secondo grado legalmente riconosciute o pareggiate, non ancora incluse nell'Albo regionale delle “scuole non paritarie”; primarie e secondarie di primo e di secondo grado già incluse nell'Albo regionale delle “scuole non paritarie”), e, per uguaglianza di trattamento, anche da parte di Istituzioni formative accreditate dalla Regione del Veneto;
- c) successo scolastico, entro l'anno 2011-2012, certificabile da parte di Istituzioni scolastiche o formative di qualsiasi tipo, anche diverse da quelle di cui alla precedente lettera b);
- d) frequenza, nell'anno 2012-2013, di Istituzioni scolastiche e, per uguaglianza di trattamento, anche di Istituzioni formative, di qualsiasi tipo, che applichino le metodologie didattiche e di sostegno che hanno consentito il successo di cui alla precedente lettera c).

Per quanto concerne la situazione reddituale che i richiedenti devono possedere per poter ottenere il contributo, viene confermata l'applicazione dell'Indicatore della Situazione Economica Equivalente (I.S.E.E.) sia in relazione agli studenti normodotati (da € 0,00 a € 30.000,00), sia in relazione agli studenti disabili (da € 0,00 a € 40.000,00).

Atteso che numerose famiglie hanno chiesto alla Regione di emanare il bando per l'Anno Scolastico 2012-2013 prima dell'inizio di tale anno, al fine di sapere se rientrano nei criteri previsti per la concessione del contributo in questione e, quindi, di scegliere la scuola cui iscrivere i propri figli, si ritiene opportuno, per la prima volta, emanare il bando prima dell'inizio del suddetto anno scolastico.

Così facendo, il bando viene emanato prima dell'approvazione del bilancio regionale 2013 (sul quale si prevede di assumere l'impegno di spesa) e, quindi, in carenza di stanziamento di risorse per il contributo in questione.

Alla luce di ciò, si ritiene necessario inserire nel bando due norme particolari: la prima che subordina l'efficacia del bando allo stanziamento di risorse per il contributo in questione nel bilancio regionale 2013; la seconda che, nel caso in cui le risorse stanziate per il 2013 siano inferiori a quelle stanziate per il 2012, prevede la riduzione proporzionale degli importi massimi concedibili del contributo.

I criteri e le modalità di concessione (Bando) del contributo per l'anno 2012-2013 sono esposti nell'Allegato A, parte integrante del presente provvedimento.

Sui criteri e le modalità di concessione (Bando) del contributo, la Sesta Commissione Consiliare competente in materia di istruzione ha espresso parere favorevole nella seduta del 23/05/2012, ai sensi dell'articolo 4, comma 2, della L.R. 1/2001.

Sulla collaborazione degli Uffici per le Relazioni con il Pubblico (U.R.P.) per la migliore riuscita dell'iniziativa, la Direzione regionale Comunicazione e Informazione ha espresso parere favorevole con nota protocollo n. 245846/6000243 del 28/05/2012.

Le bozze grafiche dei materiali pubblicitari dell'iniziativa saranno inviate alla Direzione regionale Comunicazione e Informazione, per l'espressione del prescritto parere.

Il relatore conclude la propria relazione e propone all'approvazione della Giunta regionale il seguente provvedimento.

La Giunta regionale

Udito il relatore, incaricato dell'istruzione dell'argomento in questione ai sensi dell'articolo 53, 4° comma, dello Statuto, il quale dà atto che la struttura competente ha attestato l'avvenuta regolare istruttoria della pratica, anche in ordine alla compatibilità con la vigente legislazione regionale e statale;

Vista la L.R. 1/2001;

Visto l'articolo 4, comma 2, della L.R. 1/2001;

Vista la CR n. 33 del 7/05/2012;

Visto il parere favorevole della Sesta Commissione Consiliare competente in materia di istruzione, espresso nella seduta del 23/05/2012;

Visto il parere favorevole della Direzione regionale Comunicazione e Informazione n. 245846/6000243 del 28/05/2012, sulla collaborazione degli U.R.P.;

Visto l'impegno della Direzione regionale Istruzione ad inviare le bozze grafiche dei materiali pubblicitari dell'iniziativa al Dirigente regionale della Direzione Comunicazione e Informazione, per l'espressione del prescritto parere;

delibera

1. di stabilire che le premesse al presente atto siano parte integrante del provvedimento;
2. di fissare i criteri e modalità di concessione (Bando) del contributo regionale "Buono-Scuola", per l'anno 2012-2013, esposti nell'Allegato A - parte integrante del presente provvedimento;
3. di subordinare l'efficacia del bando allo stanziamento di risorse per il contributo in questione nel bilancio regionale 2013;
4. di ridurre proporzionalmente gli importi massimi concedibili del contributo, nel caso in cui le risorse stanziate per il 2013 siano inferiori a quelle stanziate per il 2012;
5. di determinare, nell'importo che sarà stanziato dal Bilancio regionale 2013, l'importo massimo delle obbligazioni di spesa, alla cui assunzione provvederà con propri atti il Dirigente regionale della Direzione Istruzione, disponendo la copertura finanziaria a carico dei fondi stanziati sul capitolo n. 61516 del Bilancio 2013 "Interventi per garantire la parità scolastica a favore delle famiglie degli alunni frequentanti il sistema scolastico di istruzione";
6. di dare atto che la spesa di cui si prevede l'impegno con il presente atto non rientra nelle tipologie soggette a limitazioni ai sensi della L.R. 1/2011;
7. di incaricare la Direzione regionale Istruzione dell'esecuzione del presente atto;
8. di pubblicare la presente deliberazione nel Bollettino ufficiale della Regione, nonché sul sito internet della Regione: www.regione.veneto.it/istruzione.

**ALLEGATO A alla Dgr n. 1195 del 25 giugno 2012**

pag. 1/6

CONTRIBUTO REGIONALE “BUONO-SCUOLA”**CRITERI E MODALITA’ DI CONCESSIONE
(BANDO)****ANNO SCOLASTICO-FORMATIVO 2012-2013****Articolo 1
Spese contribuibili**

1. Il contributo può essere concesso per le spese relative a tasse, rette, contributi di iscrizione e frequenza dell'Istituzione scolastico-formativa, che il richiedente ha sostenuto, per lo studente, in riferimento all'anno 2012-2013.
2. In caso di studente disabile, il contributo può essere concesso anche per le spese per il personale insegnante impegnato, durante l'orario scolastico o formativo, in attività didattica di sostegno, che il richiedente ha sostenuto direttamente, per lo studente, in riferimento all'anno 2012-2013.
3. Il contributo può essere concesso solo se la spesa è:
 - a) di importo uguale o superiore ad € 200,00;
 - b) documentata (sempre con indicazione della specifica causale) con ricevuta di versamento a mezzo bonifico bancario o conto corrente bancario o banco-posta, ovvero con quietanza di pagamento o fattura debitamente quietanzata rilasciate dall'Istituzione scolastica o formativa e, nel caso di spesa per insegnante di sostegno (con rapporto di lavoro diretto con la famiglia) per studente disabile, rilasciate dall'insegnante;
 - c) confermata dall'Istituzione scolastica o formativa nella parte della domanda ad essa riservata, e, nel caso di insegnante di sostegno con rapporto di lavoro diretto con la famiglia, se la sua presenza è dichiarata dall'Istituzione, sempre nella parte della domanda ad essa riservata.
4. Il contributo non può essere concesso nei casi in cui l'iscrizione e la frequenza siano gratuite (a tale riguardo si rinvia ai casi di gratuità previsti dall'articolo 1, comma 5, e dall'articolo 6, comma 1, del D.Lgs. 15/04/2005, n. 76, dall'articolo 6, comma 1, del D.Lgs. citato per i 3 anni delle Istituzioni formative accreditate dalla Regione del Veneto che svolgono i percorsi di istruzione e formazione professionale di cui all'accordo in sede di Conferenza Unificata del 19/06/2003 ed al D.Lgs. 17/10/2005, n. 226, dall'articolo 28, comma 1, del D.Lgs. 17/10/2005, n. 226, nonché dalle altre normative regionali).
5. Il contributo non può essere concesso per le spese per le quali sono previsti altri contributi da parte di differenti normative statali e regionali (quali, ad esempio, viaggi di istruzione, attività di arricchimento formativo, attività integrative ed extracurricolari, mense, trasporti, convitto, libri di testo e sussidi scolastici), nonché per le spese per l'acquisto dei mezzi necessari per la frequenza della scuola (quali, ad esempio, divisa, scarpe, zoccoli, tester, ecc...).

ALLEGATOA alla Dgr n. 1195 del 25 giugno 2012

pag. 2/6

Articolo 2
Istituzioni scolastiche o formative frequentate

1. Il contributo può essere concesso, se lo studente, al fine dell'adempimento del diritto-dovere di istruzione e formazione e dell'obbligo di istruzione, è iscritto e frequenta effettivamente uno dei seguenti tipi di Istituzioni:
 - a) scolastiche statali: primarie, secondarie di I e di II grado;
 - b) scolastiche paritarie (private e degli enti locali): primarie, secondarie di I e di II grado;
 - c) scolastiche non paritarie: primarie, secondarie di I e di II grado, incluse nell'Albo regionale delle "scuole non paritarie" (D.M. 29/11/2007 n. 263);
 - d) formative accreditate dalla Regione del Veneto, che svolgono i percorsi di istruzione e formazione professionale di cui all'accordo in sede di Conferenza Unificata del 19/06/2003 ed al D.Lgs. 17/10/2005, n. 226;
 - e) qualunque tipo di Istituzione, purché si tratti di studente disabile e ricorrono tutte le seguenti condizioni:
 - e1) studente disabile ai sensi dell'articolo 3 della L. 05/02/1992, n. 104;
 - e2) insuccesso scolastico, fino all'anno 2010-2011, certificabile da parte di Istituzioni scolastiche statali, paritarie (private e degli enti locali) o non paritarie (primarie autorizzate o parificate, e secondarie di I e II grado legalmente riconosciute o pareggiate, non ancora incluse nell'Albo regionale delle "scuole non paritarie"; primarie e secondarie di I e di II grado già incluse nell'Albo regionale delle "scuole non paritarie") e, per uguaglianza di trattamento, anche da parte di Istituzioni formative accreditate dalla Regione del Veneto;
 - e3) successo scolastico, entro l'anno 2011-2012, certificabile da parte di Istituzioni scolastiche o formative di qualsiasi tipo, anche diverse da quelle di cui al punto e2);
 - e4) frequenza, nell'anno 2012-2013, di Istituzioni scolastiche di qualsiasi tipo, che applichino le metodologie didattiche e di sostegno che hanno consentito il successo di cui al precedente punto e3).

Articolo 3
Residenza dello studente

1. Il contributo può essere concesso, se lo studente ha la residenza nella Regione Veneto.

Articolo 4
Richiedenti

1. Il contributo può essere richiesto da persone fisiche, iscritte all'anagrafe tributaria ed aventi il domicilio fiscale in Italia.
2. In particolare, può essere richiesto:
 - a) o da uno dei genitori dello studente iscritto (minorenne o maggiorenne);
 - b) o dal tutore, che ha iscritto lo studente sul quale esercita la tutela ai sensi degli articoli 343 e seguenti del codice civile;
 - c) o direttamente dallo studente iscritto (se maggiorenne).
3. Se il richiedente ha cittadinanza non comunitaria, deve possedere un titolo di soggiorno valido ed efficace.

ALLEGATO A alla Dgr n. 1195 del 25 giugno 2012

pag. 3/6

Articolo 5
Limiti di reddito

1. In caso di studenti normodotati, a prescindere dal numero per cui viene fatta la richiesta, il contributo può essere concesso solo se il richiedente ed il suo nucleo familiare hanno un Indicatore della Situazione Economica Equivalente (I.S.E.E.) inferiore od uguale ad € 30.000,00.
2. In caso di studenti disabili, a prescindere dal numero per cui viene fatta la richiesta, il contributo può essere concesso solo se il richiedente ed il suo nucleo familiare hanno un Indicatore della Situazione Economica Equivalente (I.S.E.E.) inferiore od uguale ad € 40.000,00.
3. Il nucleo familiare del richiedente è quello previsto dal D.Lgs. 31/03/1998, n. 109 e dal D.P.C.M. 07/05/1999, n. 221.
4. L'I.S.E.E. è quello relativo ai redditi dell'anno 2012 dichiarati nell'anno 2013, ed è calcolato ai sensi della normativa di cui al comma 3.

Articolo 6
Importi massimi del contributo

1. In riferimento agli studenti normodotati, per le spese relative a tasse, rette, contributi di iscrizione e frequenza di cui all'articolo 1, comma 1, il contributo può essere concesso fino agli importi massimi di cui alla seguente tabella, dipendenti dalla fascia di I.S.E.E. e dal livello scolastico/formativo frequentato:

Fasce di I.S.E.E.	Livello scolastico/formativo		
	Primaria	Secondaria di I	- Secondaria di II - Formativa del II ciclo
1 (da € 0 a € 10.000,00)	900,00	1.350,00	1.950,00
2 (da € 10.000,01 a € 20.000,00)	390,00	780,00	1.150,00
3 (da € 20.000,01 a € 30.000,00)	310,00	540,00	780,00

2. In riferimento agli studenti disabili, per le spese relative a tasse, rette, contributi di iscrizione e frequenza di cui all'articolo 1, comma 1, il contributo può essere concesso fino agli importi massimi della Fascia 1 del comma 1, a seconda del livello scolastico/formativo frequentato.
3. In riferimento agli studenti disabili, per le spese per il personale insegnante impegnato, durante l'orario scolastico o formativo, in attività didattica di sostegno di cui all'articolo 1, comma 2, il contributo può essere concesso fino all'importo massimo di € 15.000,00.
4. L'importo effettivo del contributo è determinato sulla scorta dei parametri di cui al presente articolo, in relazione al numero delle domande validamente presentate, in rapporto proporzionale allo stanziamento disponibile, detratta la quota destinata per gli studenti disabili.
5. Se il bilancio regionale 2013 stanzia per il contributo in questione risorse inferiori a quelle stanziate dal bilancio regionale 2012, gli importi massimi di cui al comma 1 sono ridotti nella stessa proporzione in cui sono state ridotte le risorse.

ALLEGATOA alla Dgr n. 1195 del 25 giugno 2012

pag. 4/6

Articolo 7
Cumulabilità con altri contributi

1. Per lo stesso tipo di spesa, il contributo è cumulabile con altri contributi.
2. In ogni caso, il contributo non può consentire di superare la spesa complessiva sostenuta.

Articolo 8
Domanda

1. Il richiedente, a partire dal 01/10/2013 ed entro il termine perentorio delle ore 12,00 del 31/10/2013, deve compilare la domanda esclusivamente mediante la procedura web “Buono-Scuola Web”, a cui si accede entrando nella pagina internet: <http://www.regione.veneto.it/istruzione/buonoscuolaweb>, e seguendo le istruzioni ivi esposte, nonché recarsi presso l’Istituzione scolastica-formativa munito del documento di identità/riconoscimento e, in caso di richiedente avente cittadinanza non comunitaria, del titolo di soggiorno valido ed efficace.
2. L’Istituzione scolastica-formativa, a partire dal 01/10/2013 ed entro il termine perentorio delle ore 12,00 del 11/11/2013, deve:
 - a) confermare alcuni dati dichiarati dal richiedente nella domanda di contributo, seguendo le istruzioni che saranno fornite dalla Regione del Veneto;
 - b) inviare la domanda, esclusivamente via web, alla Regione del Veneto.
3. Nel Modulo di domanda il richiedente dichiara tutti i dati ivi prescritti, in via sostitutiva delle relative certificazioni ed atti di notorietà, ai sensi del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445.
Lo stesso dichiara di aver conoscenza che, in caso di concessione del contributo, si applicano l’articolo 71 del D.P.R. 445/2000 e le altre norme vigenti in materia di controllo della veridicità delle dichiarazioni rese.

Articolo 9
Cause di esclusione dal contributo

1. Sono cause di esclusione dal contributo:
 - a) la compilazione della domanda su un supporto diverso dal modulo web di domanda;
 - b) l’essere il richiedente un soggetto diverso da uno dei seguenti: uno dei genitori dello studente iscritto (minorenne o maggiorenne); il tutore, che ha iscritto lo studente sul quale esercita la tutela ai sensi degli articoli 343 e seguenti del codice civile; lo studente iscritto (se maggiorenne);
 - c) la carenza della dichiarazione del cognome e nome del richiedente;
 - d) la carenza della dichiarazione del cognome e nome dello studente;
 - e) la carenza della dichiarazione della residenza dello studente;
 - f) la carenza della dichiarazione dell’Istituzione scolastica-formativa frequentata;
 - g) la carenza della dichiarazione dell’I.S.E.E. del richiedente e del suo nucleo familiare;
 - h) la carenza della dichiarazione delle spese sostenute;
 - i) la residenza dello studente fuori della Regione Veneto;
 - j) la frequenza di tipi di Istituzione diversi da quelli di cui all’art. 2;
 - k) l’I.S.E.E. del richiedente e del suo nucleo familiare superiore ad € 30.000,00 (se lo studente è normodotato) o ad € 40.000,00 (se lo studente è disabile);
 - l) il non sostenimento della spesa, o la spesa di tipo non ammissibile ai sensi dell’art. 1;
 - m) la spesa per iscrizione e frequenza, di importo inferiore ad € 200,00;

ALLEGATOA alla Dgr n. 1195 del 25 giugno 2012

pag. 5/6

- n) la carenza di compilazione della domanda nel modulo web entro il termine perentorio delle ore 12,00 del 31/10/2013;
 - o) la carenza di esibizione, da parte del richiedente, all'Istituzione scolastica-formativa frequentata, del documento di identità/riconoscimento del richiedente entro il termine perentorio delle ore 12,00 del 31/10/2013;
 - p) in caso di richiedente avente cittadinanza non comunitaria, la carenza di esibizione, all'Istituzione scolastica-formativa frequentata, del titolo di soggiorno valido ed efficace del richiedente entro il termine perentorio delle ore 12,00 del 31/10/2013;
 - q) la carenza anche di una sola delle conferme, da parte dell'Istituzione scolastica-formativa frequentata, di uno dei seguenti dati:
 - identità del richiedente;
 - iscrizione dello studente all'Istituzione scolastica-formativa nell'anno 2012-2013;
 - in caso di iscrizione ad un'Istituzione Formativa accreditata: frequenza, nell'anno 2012-2013, di un percorso sperimentale di istruzione e formazione professionale di cui all'accordo in sede di Conferenza Unificata del 19/06/2003 ed al D.Lgs. 17/10/2005, n. 226;
 - spesa per iscrizione e frequenza;
 - in caso di studente disabile, con insegnante di sostegno fornito dall'Istituzione scolastica-formativa: spesa per l'insegnante di sostegno;
 - in caso di studente disabile, con insegnante di sostegno fornito dalla famiglia: presenza dell'insegnante di sostegno presso l'Istituzione scolastica-formativa;
 - r) la carenza di invio via web della domanda alla Regione del Veneto, da parte dell'Istituzione scolastica-formativa, entro il termine perentorio delle ore 12,00 del 11/11/2013.
2. Le eventuali problematiche operative potranno essere definite dal Dirigente regionale competente in materia di istruzione con proprio provvedimento.

Articolo 10
Ripartizione delle risorse

- 1 Il contributo è assegnato prioritariamente agli studenti disabili.
- 2 Le risorse residue sono assegnate agli studenti normodotati.

Articolo 11
Comunicazione ai beneficiari

1. La concessione del contributo sarà comunicata ai beneficiari esclusivamente mediante pubblicazione del nominativo e dell'importo spettante, nel sito www.regione.veneto.it/istruzione, a partire dal 17/12/2013.

Articolo 12
Pagamento del contributo

1. Il contributo sarà pagato a valere sul capitolo di uscita n. 61516 del bilancio regionale 2013 e, comunque, secondo la disponibilità di cassa su detto capitolo.

ALLEGATOA alla Dgr n. 1195 del 25 giugno 2012

pag. 6/6

**Articolo 13
Comunicazioni obbligatorie**

1. In caso di errore nella dichiarazione delle coordinate bancarie/postali e della residenza del beneficiario, la somma concessa resterà a disposizione presso la Regione del Veneto, fino a richiesta scritta del richiedente e, comunque, fino al compimento della prescrizione.
2. In caso di variazione delle coordinate bancarie/postali e della residenza del beneficiario, quest'ultimo dovrà comunicare alla Regione del Veneto la variazione prima della liquidazione.
3. Se la comunicazione della variazione avviene dopo la liquidazione, la nuova liquidazione sarà effettuata al termine di tutte quelle regolari.
4. Se la comunicazione della variazione non è effettuata, la somma concessa resterà a disposizione presso la Regione del Veneto, fino a richiesta scritta del richiedente e, comunque, fino al compimento della prescrizione.

**Articolo 14
Conservazione della documentazione giustificativa delle spese**

1. Il richiedente deve conservare la documentazione della spesa per 5 anni, decorrenti dalla data di riscossione del contributo.
2. Se entro tale termine ne è richiesta l'esibizione, la mancata presentazione comporta il rigetto della domanda o la decadenza dal contributo.

**Articolo 15
Controlli della veridicità delle dichiarazioni sostitutive di certificazioni ed atti di notorietà**

1. Se il beneficiario è sottoposto al controllo della veridicità delle dichiarazioni sostitutive di certificazioni ed atti di notorietà rese, la Regione può chiedergli l'esibizione della documentazione relativa alla spesa sostenuta.
2. Se il richiedente non fornisce la documentazione richiesta entro 30 giorni dal ricevimento della richiesta, la domanda è rigettata o decade dal contributo ottenuto, a seconda che il provvedimento di assegnazione del contributo non sia o sia stato già emanato.
3. Per l'effettuazione del controllo di cui al comma 1, la Regione del Veneto si avvarrà dell'accesso alla seguente banca dati:
 - a) attestazioni I.S.E.E. (Istituto Nazione della Previdenza Sociale).

**Articolo 16
Efficacia e pubblicazione**

1. Il presente bando diventa efficace solo se il bilancio regionale 2013 stanzia in competenza risorse per il contributo in questione nel relativo capitolo.